

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 223/2015
del 25 settembre 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/530]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 37ac (decisione 2008/217/CE della Commissione) e 37 dg (decisione 2011/275/UE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 1299**: Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1).»

2. Dopo il punto 37n [Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione] è inserito il seguente testo:

«37o. **32014 R 1299**: Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come in appresso:

dopo la sezione 7.7.19.11 dell'allegato è inserito il seguente testo:

7.7.20. Particolarità della rete norvegese

7.7.20.1. Deviazione dei marciapiedi (4.2.9.3)

Casi P

Come indicato al punto 4.2.9.3(1), la distanza tra l'asse del binario e il bordo del marciapiede parallelo al piano di rotolamento (b_q) secondo la definizione del capitolo 13 della norma EN 15273-3:2013, è calcolata con i seguenti valori per il decentramento aggiuntivo consentito (S_{kin}):


a) all'interno della curva: $S_{kin} = 40,5/R$

b) all'esterno della curva: $S_{kin} = 31,5/R$ »

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1299/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

